



Bari 10 marzo 2020  
Prot.: UffLeg/3.2/1191

AL Dirigente III SETTORE  
Arch. Rosalisa Petronelli  
Comune di Noicattaro BA

PEC [urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it)

e p.c. Al Sindaco Comune di Noicattaro  
PEC: [sindaco.raimondoinnamorato@pec.comune.noicattaro.bari.it](mailto:sindaco.raimondoinnamorato@pec.comune.noicattaro.bari.it)

**Oggetto:** AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI CON FONDI POR FESR- FSE 2014-2020 ASSE XII.

**Segnalazione urgente.**

Sono pervenute a questo Ordine segnalazioni da parte di propri iscritti relative all'Avviso in oggetto, e, in effetti, alla lettura dell'Avviso ed allegati pubblicati, emergono elementi che impongono approfondimenti.

I lavori cui si riferisce l'Avviso esplorativo prevedono tra l'altro, interventi di adeguamento edile con demolizione ricostruzione (punto 3 "Interventi di recupero funzionale e riuso dell'edificio ex stazione F.S.E), e pertanto, **la redazione della relazione geologica** rientra tra gli elaborati specialistici obbligatori ed essenziali che debbono costituire parte integrante di ogni livello della progettazione, in virtù dei vigenti artt. 19, 26 e 35 del D.P.R. 207/2010 e come sancito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 4799/2018; Consiglio di Stato, sentenza n. 4003/2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 3364/2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 3044/2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 1918/2016; Consiglio di Stato, sentenza n. 1492/2016; Consiglio di Stato, sentenza n. n. 1494/2016; Consiglio di Stato, sentenza 686/2012; Consiglio Stato, sentenza n. 6207/2011; Consiglio Stato sentenza n. 7515/2010; Consiglio Stato, sentenza n. 5666/2009; Consiglio di Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 1837/2015; T.A.R. Campania - Napoli, sentenza n. 1578/2014; T.A.R. Sardegna, sentenza n. 188/2013; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 6324/2011; T.A.R. Puglia - Lecce, sentenza n. 2483/2007.

Non vi è però nell'Avviso riferimento alcuno alla necessaria figura professionale del geologo, né vi è traccia di compenso ad esso dedicato, e neppure di importi a copertura delle necessarie indagini geognostiche.

Ricordando inoltre che:

- 1) La giurisprudenza e gli atti di indirizzo tecnico, in applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, hanno da sempre riconosciuto che **le consulenze, le relazioni, gli studi e le indagini di natura e carattere geologico sono di competenza esclusiva del geologo.** [cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria,

*sentenza n. 142/1994; A.N.A.C., delibera n. 711/2016; A.N.A.C., delibera n. 583/2016; A.V.C.P., determinazione n. 3/2002; A.V.C.P., determinazione n. 19/2000; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993].*

**Le indicate prestazioni non possono, pertanto, mai essere affidate dalla stazione appaltante ad un soggetto diverso dal geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo** oppure surrogate da una valutazione di idoneità da parte di professionista diverso dal geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo. [cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5666/2009; T.A.R. Lazio, sentenza n. 6324/2011].

- 2) Inoltre, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, inoltre, **l'affidatario della progettazione, in esecuzione di un contratto di appalto pubblico, non può avvalersi, neppure in via indiretta, del subappalto per la redazione della relazione geologica.**

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione, le Linee Guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dall'A.N.A.C. con Delibera del Consiglio n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 – al punto 3 del § II "Principi generali", attuando e chiarendo il disposto dell'art. 31, comma 8, sopra richiamato, hanno ribadito **la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo nella struttura di progettazione** e di evitare, così, subappalti, anche indiretti, della relazione geologica.

Si richiede, pertanto, l'opportuna integrazione dell'Avviso in oggetto o, tempestivamente, avviata procedura dedicata all'individuazione della sola figura professionale del geologo.

Con la presente comunicazione, pertanto, per i motivi dianzi esposti, l'Ordine dei Geologi della Puglia

#### **CHIEDE**

a codesto Comune, previa - ove occorra - sospensione del procedimento, di voler integrare senza indugio l'Avviso in oggetto, prevedendo le opportune indagini geognostiche e la redazione della relazione geologica a firma di geologo abilitato o, di procedere tempestivamente ad avviare procedura dedicata all'individuazione della sola figura professionale del geologo.

In mancanza, l'Ordine si riserva ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri iscritti.

Confidando in un positivo riscontro della presente, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Salvatore Valletta

